

**PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to BIZZOTTO CARLO

**PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Responsabile del servizio
F.to BROGLIATO LUIGI

N.7 Reg. Delib.

COPIA

COMUNE DI PIANEZZE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prima Convocazione - Seduta Pubblica

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to VENDRAMIN Luca

IL SEGRETARIO
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on-line del Comune a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Pianezze, 02-03-2016

IL SEGRETARIO
f.to CALIULO dott.ssa Angioletta

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Pianezze, 02-03-2016

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Scalco Maria Grazia

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il _____

IL SEGRETARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** nella sala delle adunanze, convocato mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la partecipazione della sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta nella sua qualità di Segretario comunale.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca	P
CUMAN Luca	A
CUMAN Mariella	P
CARON Giacinto	P
ZORDAN Giovanni Bruno	P
GUADAGNINI Dario	P

CAROLLO Bruna	A
FANTINELLI Debora	P
CARON Silvana	P
FANTINATO Martino	A
BERTOLIN Luca	P

PRESENTI N. 8 - ASSENTI N. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)» a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che la disciplina della nuova T.A.S.I. è prevista nella citata legge all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Rilevato che il comma 683 prevede che spetti al consiglio comunale approvare le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 02/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 14 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 prevedendo l'esenzione dalla T.A.S.I. per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 prevedendo che presupposto della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione di fabbricati e aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 14 lett. c) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013 prevedendo che per i fabbricati "merce", costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 % e i Comuni possono modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 14 lett. d) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 prevedendo che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- l'art. 1, comma 14 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 prevedendo che il nuovo termine perentorio

per l'invio da parte dei Comuni delle deliberazioni per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale è fissato al 14 ottobre e non più al 21 ottobre

- l'art. 1, commi 21, 22 e 23, della L. 208/2015, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- l'art. 1, comma 53 della L. 208/2015, che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, sia ridotta al 75 per cento;

Visto l'elenco dei costi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria, iscritti nel predisponendo Bilancio di previsione 2016 in approvazione nella seduta odierna e allegato sub A) al presente provvedimento;

Preso atto che l'art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della T.a.r.i. e delle tariffe relative ai servizi pubblici;

Ritenuto quindi, in coerenza con tale disposizione, di riconfermare l'aliquota dell'uno per mille su tutti gli immobili, tenuto conto delle esclusioni ed esenzioni sopra elencate, e senza la previsione di alcuna detrazione;

Rilevato che in questo modo risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell'articolo 1 della legge nr. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille;

Considerato che il comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) interviene sul comma 677 della Legge 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo di imposta 2015;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2016, è differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visti:

- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con delibera di C.C. n. 22 del 29/07/2014 e in particolare la parte riguardante la T.A.S.I.;
- il parere espresso dal responsabile dell'area finanziaria, reso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto legislativo nr. 267/2000;

Richiamati i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267100, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di stabilire per l'anno 2016 l'aliquota della tassa sui servizi indivisibili nella misura dell'uno per mille;
2. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. non deve essere superiore al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal primo gennaio 2016 e che le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 nr. 296;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);
5. di dare atto che l'aliquota fissata comporta, per l'anno 2016 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato alla presente deliberazione (all. "A") nella misura stimata del 38,07 e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito del bilancio comunale, tenuto conto che la L. 208/2015 prevede il ristoro, a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, dei minori introiti della TA.S.I. derivanti dalle nuove esenzioni ed esclusioni previste, e in particolare del mancato introito della TA.S.I. relativa alle abitazioni principali;
6. di trasmettere telematicamente la deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre di cui all'art. 688 della L. 147/2013, come modificata dall'art. 1, comma 14 lett. e) della L. 208/2015.

Con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs . 267 12000.

PROSPETTO INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I. - ANNO 2016

Allegato "A"

Descrizione	Personale	Acquisto di beni	Prestazioni di servizi	Trasferimenti	Oneri finanziari	Costo Totale
Gestione beni demaniali e patrimoniali	11.000,00	-	41.000,00	-	-	52.000,00
Funzioni di Polizia Locale			2.000,00	26.300,00		28.300,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	21.750,00	11.750,00	13.000,00	-	31.950,00	78.450,00
Illuminazione Pubblica	5.500,00	700,00	70.500,00	-	-	76.700,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	11.000,00	2.000,00	-	9.000,00	-	22.000,00
TOTALE	49.250,00	14.450,00	126.500,00	35.300,00	31.950,00	257.450,00